

SINTESI

Causa Hu c. Italia – Terza Sezione – sentenza 28 settembre 2006 (ricorso n. 5941/04)

(in materia di giudizio contumacia: constatata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un processo equo*) in relazione al procedimento penale che aveva visto imputato il ricorrente, residente in Olanda, – e al quale il medesimo non aveva preso parte – conclusosi con sentenza di condanna in primo grado.

Dal 23 giugno 1994, data della prima ordinanza di custodia cautelare emanata nei confronti del ricorrente, fino al 28 luglio 1995, data in cui il medesimo era stato dichiarato latitante, erano state svolte, infruttuosamente ricerche dell'imputato ed era stato quindi nominato un difensore d'ufficio al quale, successivamente alla menzionata data del 28 luglio 1995, furono notificati tutti gli atti processuali. Al difensore fu quindi notificata l'ordinanza di rinvio a giudizio sia in lingua italiana che nella traduzione nella lingua del ricorrente. Nel corso di un'operazione di polizia, svolta durante la fase dibattimentale, l'imputato veniva identificato, ma non arrestato e, presso il suo domicilio, venivano rinvenuti documenti dai quali risultava che aveva svolto servizio militare in Cina. Il 7 maggio 1998 veniva emanata una sentenza di condanna fondata su dichiarazioni testimoniali e risultati investigativi. Il 13 agosto il ricorrente veniva arrestato in Olanda e posto in detenzione in vista di estradizione; veniva quindi rimesso in libertà il 25 novembre 2003 e, il 9 dicembre 2003, l'Olanda respingeva la richiesta di estradizione avanzata dall'Italia. Il 31 ottobre 1998 la sentenza di condanna, notificata al difensore d'ufficio solo in lingua italiana e non impugnata, passava in giudicato.

Decisione. La Corte ha preliminarmente respinto le eccezioni di non esaurimento delle vie di ricorso interne e della mancanza del requisito di "vittima" ai sensi della Convenzione, sollevate dal Governo italiano.

Quanto al previo esaurimento delle vie di ricorso interne, vale a dire dei rimedi costituiti dalla richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. comma 2 (testo previgente alla riforma contenuta nel d.l. n. 17 del 2006 come convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 60) e dall'incidente di esecuzione di cui all'art. 670 c.p.p., la Corte ha richiamato i rilievi della Grande Camera contenuti nella sentenza *Sejdovic c. Italia* del 1° marzo 2006, con riferimento ad entrambe le citate disposizioni.

In merito al ricorso all'art. 175 c.p.p., questo è stato ritenuto un rimedio privo di effettiva utilità, per la difficoltà per l'istante di provare di non aver volontariamente rifiutato di acquisire conoscenza degli atti del procedimento e di non aver cercato di sottrarsi volontariamente alla giustizia, prove in ordine alle quali – ad avviso della Corte – appariva incerta a livello interpretativo l'attribuzione del relativo onere. Per di più, nella fattispecie, si poteva ritenere che il ricorrente avesse avuto conoscenza effettiva del giudizio poco dopo l'arresto e la detenzione connessa al procedimento di estradizione. Dagli atti, secondo la Corte, non risultava nemmeno che egli fosse stato informato della possibilità di avvalersi dell'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. e del termine ivi previsto.

In merito all'incidente di esecuzione, la Corte ha rilevato che un ricorso ex art. 670 c.p.p. avrebbe potuto essere accolto solo se si fosse constatato un vizio nelle notificazioni all'imputato irreperibile: poiché, nella specie, nulla consentiva di ritenere che la citazione a giudizio non fosse stata regolarmente notificata, il rimedio dell'incidente di esecuzione non poteva ritenersi di alcuna utilità.

Quanto alla mancanza del requisito di "vittima" ai sensi della Convenzione, la Corte – ricordata la propria giurisprudenza secondo la quale, se le autorità nazionali hanno constatato una violazione e la decisione da queste adottata costituisce una riparazione adeguata e sufficiente di questa violazione, il soggetto che si ritiene leso non può più pretendere di considerarsi vittima ai sensi

dell'art. 34 CEDU – ha rilevato che lo Stato italiano non aveva riconosciuto, in relazione al ricorrente, alcuna violazione del diritto ad un giusto processo e il fatto che le autorità olandesi avessero negato l'extradizione e concesso al ricorrente un indennizzo per la privazione di libertà subita nel corso del procedimento di estradizione, non incideva sulla qualità di vittima del ricorrente. al fine di alcuna forma di riparazione.

La Corte ha quindi affrontato il merito del ricorso e ha constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3, sulla base delle seguenti argomentazioni.

Come già rilevato nelle sentenze *T. c. Italia* del 12 ottobre 1992 e *Somogyi c. Italia* del 18 maggio 2004, la Corte ha ricordato che la notifica delle azioni intentate nei confronti del contumace costituisce un atto giuridico di tale importanza da richiedere condizioni formali e sostanziali idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato e che una conoscenza vaga e informale non potrebbe a questi fini ritenersi sufficiente. Ciò non può condurre ad escludere in linea generale che alcuni fatti possano dimostrare senza equivoco la conoscenza da parte di un imputato del processo iniziato nei suoi confronti e della natura e della causa delle accuse, nonché il fatto che egli non abbia intenzione di prender parte al processo o che intenda sottrarsi. In concreto, però, ad avviso della Corte, non è risultato che il ricorrente avesse avuto sufficiente conoscenza delle accuse e dell'azione penale, né che egli avesse cercato di sottrarsi alla giustizia o avesse rinunciato in modo equivoco al diritto a comparire in udienza. Inoltre, sulla base di rilievi analoghi a quelli svolti con riferimento all'eccezione relativa all'obbligo del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte ha ritenuto che i ricorsi previsti dagli artt. 175 e 670 c.p.p. non possano essere ritenuti rimedi che, con un grado sufficiente di certezza, offrano al condannato la possibilità di avere un nuovo processo nel quale esercitare il proprio diritto alla difesa.

Con riferimento alla doglianza del ricorrente relativa alla violazione dell'art. 6, par. 2, CEDU (presunzione di innocenza), la Corte ha ritenuto di non soffermarsi su tale motivo di ricorso, avendo già constatato la violazione dei par. 1 e 3 del medesimo articolo.

In merito alla richiesta di danni materiali avanzata dal ricorrente per il fatto di non aver potuto curare i propri affari durante il periodo di detenzione in relazione al procedimento di estradizione e per l'incertezza della propria vita legata al pericolo di arresto, la Corte ha ritenuto di respingerla, poiché la violazione constatata a carico dello Stato ha riguardato l'articolo 6 CEDU solo con riferimento all'impossibilità per il ricorrente di ottenere la riapertura del processo. Nessun inadempimento, invece, è stato riscontrato nell'attività di ricerca dell'imputato, con la conseguenza che non può esser posta a carico dello Stato italiano la detenzione subita in relazione al procedimento di estradizione, non rilevandosi alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e la detenzione subita dal ricorrente.

Quanto alla richiesta di danni morali, la Corte ha ritenuto che la mera constatazione della violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, CEDU costituisca in sé un'equa e sufficiente soddisfazione e, quanto alle spese di procedura ha concesso al ricorrente €5.000,00.

La Corte si è quindi soffermata sulla giurisprudenza delle Camere relativa a cause intentate nei confronti della Turchia (*Gençel c. Turchia* del 23 ottobre 2003 e *Tahir Duran c. Turchia* del 29 gennaio 2004), in materia di indipendenza e imparzialità delle corti, per ricordare che, in via di principio, la riparazione più appropriata nei confronti del ricorrente sarebbe costituita dallo svolgimento di un nuovo giudizio, in tempi utili, a richiesta del ricorrente stesso. Questo principio è stato più volte affermato dalla Corte anche in cause relative all'Italia, nelle quali la constatazione di violazione dell'art. 6 CEDU riguardava il diritto di partecipare al processo e quello di interrogare i testimoni a carico. Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla Grande Camera con la sentenza *Ocalan c. Turchia* del 12 maggio 2005 e con la già citata sentenza *Sejdovic* del 1° marzo 2006.

Pertanto, posto che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento adeguato per riparare una violazione dell'art. 6 CEDU, tuttavia le misure specifiche da adottare per adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Convenzione dipendono necessariamente dalle circostanze della singola fattispecie e debbono essere definite alla luce della sentenza emanata dalla Corte, tenendo conto della sua giurisprudenza.

D'altronde – prosegue la sentenza – non spetta alla Corte medesima indicare modalità e forme di un eventuale nuovo processo, poiché lo Stato è libero di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, gli strumenti con cui adempiere all'obbligo di porre il ricorrente in una situazione il più possibile equivalente a quella in cui si troverebbe se non fosse stata violata la Convenzione.

